

CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

(Collegio dei docenti 15 maggio 2026)

Obiettivo primario

L'assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel PTOF e tiene conto dei criteri sottoelencati.

Procedura di assegnazione

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal Dlgs. 297/94 (artt. 7, 10, 396,459), dal Dlgs. 165/01 (art. 25) e dal D.M. n° 37 del 26 marzo 2009. Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi; il Collegio dei Docenti formula proposte in merito all'assegnazione dei docenti alle classi. L'assegnazione viene disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto e del parere espresso dal Collegio Docenti, dopo un'attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera.

Tempi di assegnazione: inizio settembre

Criteri

Premesso che l'assegnazione dei docenti alle classi avviene dopo i movimenti di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e comunque prima dell'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi, senza ordine di priorità:

- a) continuità didattica sulla classe;
- b) continuità nel team degli insegnanti;
- c) equa ripartizione dei docenti a tempo indeterminato nelle classi;
- d) collocazione dei docenti più idonea rispetto a specifiche competenze;
- e) esperienze maturate e specifici titoli culturali;
- f) mantenimento dell'equilibrio socio/relazionale fra docenti e verso l'esterno;
- g) evitare in linea di massima di assegnare alla stessa classe due insegnanti specializzati di lingua L2 (inglese).

Il rispetto dei criteri non è tassativo

Qualora un docente fosse interessato a cambiare classe deve proporre domanda motivata, meglio se da questioni didattiche, al DS entro il mese di giugno. In ogni caso è assolutamente prioritario l'interesse pedagogico-didattico degli alunni rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti. L'atto finale è comunque di competenza esclusiva del Dirigente scolastico che ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione delle risorse umane come ribadito da recenti sentenze del Consiglio di Stato (n.953 del 15/02/2002, n.1765 del 15/01/2002); inoltre ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 165/2001 il Dirigente Scolastico, in casi particolari e per motivate esigenze, può disporre una diversa assegnazione di uno o più docenti anche durante l'anno scolastico.

Nell'assegnazione alle classi il Dirigente scolastico "può avvalersi di poteri discrezionali in materia di organizzazione del servizio" (Cassazione Civile, Sezione lavoro. N.28282 del 31/12/2009) e derogare dai criteri deliberati, per motivi riferiti agli aspetti formativi, didattici, di supporto ad alunni anche con situazioni particolari e/o a forme accertate di alterazione del benessere educativo del docente con la classe o della classe con il docente. Tali situazioni devono essere opportunamente comprovate da elementi oggettivi, riscontrabili in episodi documentati, anche segnalati ripetutamente nel tempo da parte di docenti e/o genitori.

